



377 - 5 GIU. 2007 *ler*

Oggetto: Comune di Roccasecca (Fr).
Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. art. 9 punto 18.
D.C.C. n. 47 del 12.09.2002.
Approvazione.

La Giunta Regionale
Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e s.m.i.;
Visto l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

PREMESSO che il Comune di Roccasecca (Fr) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 4945 del 28.09.1999.

Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 12.09.2002 con la quale il Comune di Roccasecca (Fr) ha adottato la Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. relativamente all'art. 9 punto 18; .

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non è stata presentata alcuna osservazione, relativa all'atto in questione.

Rilevato che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 97/4 reso nella seduta del 15.09.2005, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che la suddetta variante sia meritevole di approvazione con le modifiche da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la nota n. 128977 del 27.07.2006 con la quale il C.R.p.T. ha inviato al Comune di Roccasecca (Fr) le modifiche proposte con il succitato voto n. 97/4 invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della legge 765/67;

Atteso che, trascorsi i 90 gg. per l'adozione del suddetto provvedimento nulla è pervenuto a questa Regione, le modifiche proposte, ai sensi del citato art. 3 della 765/1967, si intendono accettate dal Comune interessato;

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.p.T. che si allega alla presente delibera (**Allegato A**) di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;





377 - 5 GIU. 2007 *lu*

all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G., adottata dal Comune di Roccasecca (Fr) con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 12.09.2002, secondo i motivi e con le modifiche di cui al voto n. 97/4 del 15.09.2005 del Comitato Regionale per il Territorio, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A.**

L'Allegato A e la delibera consiliare di adozione n. 47 del ^{12.09.2002} 15.09.2005 contenente la norma variata, sono vistati dal Dirigente dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica. *fr*

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

5 GIU. 2007





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Dirigente dell'Area
(Arch. Bernardino Cinardi)
[Signature]
Allegato A

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Voto n. 97/4 del 15/09/2005

COMMISSIONE RELATRICE

arch. Angelo Rubano
ing. Pietro Samperi

ALLEG. alla DELIB. N. 377 *lu*
DEL 5 GIU 2005

Oggetto: Comune di Roccasecca (FR)
Del. C.C. n. 47 del 12.09.2002
Variante N.T.A. del PRG vigente, art. 9 punto 18.



IL COMITATO

Esaminati gli atti e gli elaborati tecnici e sentita la Commissione Relatrice.

Premesso che con nota 2556 del 20.03.2003, acquisita agli atti del Dipartimento Urbanistica e Casa in data 27.03. 2003, prot. n. 47064, l'A.C. di Roccasecca ha trasmesso, ai sensi della L. 1150/42, l'istanza per l'approvazione della Variante alle N.T.A. del P.R.G., limitatamente ad un'aggiunta all'art. 9 punto 18.

Ad essa venivano allegati i seguenti atti:

- o Deliberazione consiliare n. 47 del 12.09.2002
- o Stralcio testo originario delle N.T.A.
- o Stralcio testo delle N.T.A. modificato ed integrato.
- o Manifesto (avviso) deposito atti munito della certificazione di avvenuta pubblicazione nei luoghi pubblici e di pubblica frequenza.
- o Avviso di deposito atti munito della certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio
- o Pubblicazione dell'avviso di deposito atti sul quotidiano "Ciociaria Oggi"
- o Certificato avvenuto deposito degli atti costituenti le variazioni apportate alle N.T.A. e di mancata presentazione di Osservazioni.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Si rileva, peraltro, che tale documentazione è carente della delibera di presa d'atto della mancata presentazione di Osservazioni.

Le norme Tecniche integrative proposte non comportano variazione alle destinazioni d'uso sulla base delle zonizzazioni attuali del vigente PRG.

Il periodo proposto dal Comune di Roccasecca da introdurre all'art. 9 - descrizione degli indici, punto 18) - V = volume urbanistico degli edifici - volumi interrati o superfici interrate è il seguente:

"Nelle sole zone E, per ovviare a modesti dislivelli ed avallamenti del terreno, e sempre ai fini dell'esclusione dal computo della cubatura, è consentito che il piano seminterrato con destinazione non residenziale, possa fuoriuscire dal piano di campagna esistente per un'altezza di ml. 2.00 di cui la metà (ml. 1.00) potrà essere interessata per le opere di sistemazione esterna da riporto di terreno con profilatura avente pendenza non superiore all'8% e comprensiva di eventuale marciapiede."

OSSERVAZIONI

Non risultano pervenute osservazioni.

CONSIDERAZIONI

È da ricordare che le norme relative alla edificazione in zona agricola sono disciplinate dalla L.R. 38/99, Titolo IV, e s.m. ed integrazioni la quale oltre a prevedere prevalentemente il recupero del patrimonio edilizio esistente ed a limitare le trasformazioni del suolo per finalità connesse con quelle legate all'uso agricolo dello stesso, consente modesti interventi finalizzati alla conduzione agricola dei luoghi.

Poiché, quindi, nella proposta potrebbero ravvisarsi la possibilità di incidere eccessivamente sui suoli agricoli è opportuno che la norma venga modificata considerando che in ogni caso, a valle, non potrà essere superata l'altezza di ml. 1.50, dal punto intermedio dell'imposta dell'edificio.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra si ritiene che si possa esprimere

Parere

favorevole alla variante in oggetto con le modifiche sopra riportate, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

f.to Il Segretario del C.R.p.T.
(arch. Lucio Zoppini)

f.to Il Presidente del C.R.p.T.
(arch. Paolo Ravaldini)

